

CONDIZIONI

1° l'abbonamento è obbligatorio per un anno e costa L. 5 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio Un numero separato Centesimi 5

Prezzo delle inserzioni da convenirsi

LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani. I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affrancate si respingono

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica il 30 d'ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia ed ai giornali che accordano il cambio — Spaccio in Trapani presso il sig S. Bassi

ATTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

SUNTO dei verbali delle adunanze

N. XIV

A 26 Agosto 1891

Tornata straordinaria

Presenti i signori Cav Uff Francesco Incagnone, *Presidente*, Cav Ing N. Aula, *Vice Presidente*, Michele Cernigliaro, Mario Serrano, Antonio Pellegrino, *Consiglieri*, Avv. Mondini, *Segretario*.

1 Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di contabilità.

2 Si rivede e si approva il Conto Consuntivo Camerale per l'Esercizio 1890, e la Situazione patrimoniale e del Fondo pensioni a 31 dicembre 1890.

N. XV

A 23 Settembre 1891

Tornata ordinaria

Presenti Cav. Uff. Incagnone *Presidente*, Cav Ing Aula, *Vice Presidente*, Cernigliaro, Pace, Augugliaro, Serrano, Pellegrino, *Consiglieri*, Mondini, *Segretario*.

1 Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di contabilità.

2 Si dà corso ai reclami per tassa di commercio.

3 Si approvano ruoli della detta tassa.

4 Si dà parere favorevole sul dazio di consumo imposto dal Comune di Trapani sulle farine etc.

5 Si provvede per la raccolta e lo invio di vari oggetti all'Esposizione di Palermo.

6 Si autorizza, salvo a provvedere ulteriormente, alla stampa della Relazione illustrativa e statistica, compilata dal Segretario.

N. XVI

A 7 Ottobre 1891

Tornata ordinaria

Presenti Cav Uff. Incagnone, *Presidente*, Cernigliaro, Pace e Pellegrino, *Consiglieri*, Mondini, *Segretario*.

1 Si appoggia un reclamo di contribuenti di Marsala avverso gli accertamenti di ricchezza mobile.

2 Si legge e si approva la Relazione illustrativa e statistica compilata dal Segretario.

N. XVII

A 21 Ottobre 1891

Tornata ordinaria

Presenti Cav Uff. Incagnone, *Presidente*, Cav Ing Aula, *Vice Presidente*, Cernigliaro, Pace, Augugliaro, Serrano, e Pellegrino, *Consiglieri*, Avv. Mondini, *Segretario*.

1 Si provvede sulle pratiche d'ordine interno.

2 Si dà corso a reclami di Esattori e di contribuenti.

3 S'approvano ruoli di tassa di Commercio.

4 Si approva il bilancio preventivo per l'Esercizio 1892.

5, Si provvede per le spese della stampa della Relazione.

6 Si approva la Relazione del Segretario sulle modifiche al Codice di Commercio.

N. XVIII

A 28 Ottobre 1891

Tornata straordinaria

Presenti i signori Cav Uff. Incagnone, *Presidente*, Cav Aula *Vice Presidente*, Cernigliaro, Pace, Augugliaro, Serrano e Pellegrino, *Consiglieri*; Avv. Mondini, *Segretario*.

1 Si provvede circa ai ripari occorrenti nel locale camerale.

2 Si approvano ruoli per la tassa di commercio.

3 Si provvede dando parere favorevole circa alle modificazioni apportate dal Comune di Trapani alle sue tariffe daziarie.

Il Segretario
AVV. MONDINI

ALLEGATO AL VERBALE N. XVII

RELAZIONE

sui quesiti proposti dal sig. Ministro di Grazia e Giustizia per le modificazioni occorrenti al Codice di Commercio.

Il sig. Ministro di Grazia e Giustizia con Circolare 1 settembre 1891 (*Protocollo N. 816*), propone una serie di quesiti riguardanti le possibili modifiche da farsi al Codice di Commercio, ed invita anche le Camere di Commercio a dare, con brevità e precisione, il loro parere su di essi.

Nel riferire su tali quesiti, io m'atterro completamente al sistema adottato dal sig. Ministro, che è il più adatto per praticità, ed il più corrispondente allo indole del nostro Istituto.

I.

Obbligazioni Commerciali

1 Si chiede se e come sieno da regolarsi le obbligazioni per telefono.

Le comunicazioni telegrafiche lasciano una traccia permanente, la quale potendo servir di prova tra le parti, era necessario che venisse regolata nel Codice di Commercio.

Quelle che han luogo per telefono, invece, non lasciano traccia alcuna, non sono che mere comunicazioni verbali fatte a distanza. Da queste comunicazioni possono intanto emergere delle obbligazioni, ciò è fuor di dubbio, come rego-

larne la prova? Evidentemente e questo il sostrato del quesito

Or, in materia di prova, tanto nel diritto comune che nel commerciale, abbiamo la testimoniale, adattatissima per lo accertamento delle convenzioni verbali, aventi una determinata estensione di valore. Ma nelle comunicazioni per telefono l'estensibilità da darsi alla ammissione di questa prova, non potrebbe essere quale e nelle comunicazioni verbali ordinarie. Può darsi infatti che, anche per mero accidente altri abbia potuto assistere ad una conversazione tra presenti, con la quale si sia istituita una obbligazione, ovvero averne avuto altrimenti conoscenza, ma non è guari possibile che senza l'espressa volontà di chi parla al telefono, altre persone sieno messe in grado d'ascoltare ciò che si dice. E siccome ciò che, soprattutto in commercio, la legge deve eliminare è la possibilità delle frodi, e non si deve supporre che possa venire un giorno in cui quel commerciante che è chiamato al telefono, per paura di essere ingannato, o ricusi di ascoltare o chiami dei testimoni per assistere al colloquio, è necessario andar cauti e guardinghi.

Per queste considerazioni, parrebbe non consigliabile il provvedere legislativamente alla regolarizzazione delle obbligazioni per telefono. Pare invece sufficiente, nessuna disposizione di legge ostando, che la pratica giudiziaria, la quale non può negare la possibilità che le comunicazioni telefoniche valgano pur esse a stringere o modificare un vincolo giuridico, applichi sul riguardo le disposizioni che regolano la prova delle obbligazioni verbali.

2. La regola genericamente formulata dalla massima *locus regit actum*, temperata per altro dalla disposizione per la quale le parti possono seguire le forme della legge nazionale, purché comune a tutte, e in modo assoluto conforme al sistema legislativo nostro, ed è quindi da mantenersi.

Non è certo del caso, in una Relazione come la presente, di scendere ai dettagli della questione, bastando unicamente questo semplice accenno, di massima, che risolve il quesito in tesi generale.

3. Circa alla applicazione delle norme di cui agli articoli 67 e 68, e da rilevare che le facoltà di depositare, di acquistare o di vendere, rispettivamente accordate in caso d'inadempimento della obbligazione, sono troppo larghe, perché non temperate da alcuna formalità preliminare. Parrebbe consigliabile che lo esercizio di tali facoltà sia preceduto dall'autorizzazione del Magistrato, che può

benissimo essere il Pretore, e nei Comuni ove Pretore non risieda, anche il Conciatore.

4. Le disposizioni dell'art. 70 evidentemente devono estendersi anche alle qualità della merce, dovendosi intendere che tali qualità possano benissimo modificarsi apparentemente od occultamente. Pare anzi che, anche senza una tassativa disposizione di legge, in pratica siano state sempre ammesse come estensibili.

Ad eliminare ogni dubbio, e utile farne oggetto di tassativa prescrizione, bastando all'uopo che alle parole dell'articolo « vizi apparenti » e « vizi occulti » si aggiungano queste altre « anche riguardanti la qualità della merce ».

5. I termini per l'esercizio dell'azione redibitoria per vizi occulti, è giusto che continuino a decorrere dal giorno della scoperta.

È vero che tale decorrenza implica un esame ed una ricerca spesso difficili, ma d'altro canto non sarebbe equo che per la possibilità di una frode per parte del compratore, si conceda la probabile impunità per le frodi dei venditori.

Il presente quesito accenna pure alla azione redibitoria di cui all'articolo 1505 del Codice civile. Le cui disposizioni, per ciò che concerne i vizi di effetti mobili, stabiliscono la decorrenza a tre mesi dalla consegna. Come si vede, sono materie, termini ed azioni ben differenti, e non pare che si possano in qualsiasi guisa contemperare, per applicarsi alla materia commerciale.

II

Società ed associazioni commerciali

6. Occorre stabilire delle penalità speciali per il fatto delle Società commerciali inadempienti agli obblighi delle pubblicazioni, registrazioni ecc. dalla legge volute?

Siccome lo inadempimento di tali formalità può indurre altri in inganno, o rendere possibili delle frodi, potrebbe darsi facoltà al Pubblico Ministero, d'ufficio o su denuncia degli interessati, di richiedere una istruzione penale, e, se sia il caso, il giudizio corrispondente. All'uopo bisognerebbe stabilire una penalità speciale, graduata secondo i caratteri del fatto.

7. Il Tribunale, chiamato a ordinare la trascrizione degli atti costitutivi delle Società, riconosciute la regolarità, deve essere pure chiamato ad esaminare e valutare la sostanza dell'impresa?

Non pare in verità adatto il Tribunale a valutare e risolvere le questioni di cui nel quesito presente, ed il concedere tali

attribuzioni porterebbe un grave perturbamento nel corso degli affari. E del resto, sarà un vero giudizio o un semplice provvedimento di Camera di Consiglio quello che vorrebbe istituirsi? Un giudizio implicherebbe difficoltà invincibili, un provvedimento in Camera di Consiglio non avrebbe l'importanza corrispondente allo scopo.

Non ritenersi dunque del caso risolvere affermativamente il quesito.

8. a) Gli azionisti ed i terzi, sono sufficientemente garantiti contro gli abusi e le violazioni degli Statuti dalle disposizioni degli articoli 152 e 153. Non si sperimenta quindi il bisogno di ulteriori riforme.

b) Il fondo di riserva, anche nel caso di emissione di nuove azioni, deve sempre stare in rapporto costante col capitale, secondo il disposto dell'art. 182.

c) Non occorrono altre disposizioni per regolare la fusione di diverse Società bastando quelle attualmente in vigore.

d) Sarebbe giusto e consigliabile che le Società costituite prima del 1883, venissero obbligate ad ottemperare alle prescrizioni del Codice.

9. Quantunque molte Società conservino solo apparentemente il nome di cooperative, e non possa dirsi che sieno fondate sul principio della mutualità, pure non sembra opportuno lo escluderle, sia per le origini proprie, come per le difficoltà in cui si metterebbero, ed anche perché in sostanza una qualche estensione del carattere di mutualità in esse sempre rinviene, e potrebbe avere uno svolgimento maggiore nello avvenire, quando la definitiva riorganizzazione del credito varrà a distinguere meglio le diverse funzioni delle Banche e delle Società.

III

Cambiale

10. Veruno inconveniente pare che si sia sperimentato dalla esclusione del trasporto di luogo a luogo consentita dal Codice. Invero l'istituto della cambiale è oramai ben diverso di quello che era una volta, ed il Codice nostro, avendo anche eliminato la distinzione antica tra cambiale e biglietto all'ordine, non venne che a riconoscere un fatto già funzionante nella pratica.

È ben vero che nel disegno di accordo per l'unificazione della legislazione cambiaria, venuto fuori dal Congresso di Dritto Commerciale di Bruxelles, questa antica distinzione è mantenuta, ma ciò non implica il bisogno, nel caso di una desiderabile adesione dell'Italia a quel disegno, che si debba nel nostro diritto

commerciale introdurre ciò che si era stimato utile di abolire. L'accordo internazionale e la legge nostra, come e in atto, possono benissimo coesistere, perche in sostanza le regole da cui è governato il biglietto all'ordine nel progetto di Bruxelles sono le stesse che reggono lo istituto della cambiale.

11 Convienne, come cosa di pratica utilità, riconoscere il valore giuridico di una cambiale mancante del nome del prenditore. All'uopo basta perfettamente che l'indicazione di questo nome sia eliminata dai requisiti essenziali, di cui all'art. 251. La qual cosa metterebbe la nostra legislazione cambiaria perfettamente d'accordo, in questo, col progetto di Bruxelles, sopra ricordato.

12 La cambiale per telegrafo può benissimo introdursi, ed è di utilità pratica che la s'introduca nella nostra legislazione. Quanto al modo di regolarla, basta richiamare ciò che è disposto in materia di obbligazioni, per telegrammi (Art. 45 e 46.) e quindi richiedere la autenticazione del Notaro, ed ammettere il collazionamento.

13 Le disposizioni dell'art. 321, circa l'esercizio delle azioni di regresso, devono ammettersi, per le cambiali tratte allo estero, anche facendo astrazione della reciprocità. Infatti, in questo movimento di affari non può escludersi l'interesse del nazionale, e quindi il beneficio non sarebbe puramente e semplicemente del solo straniero.

IV

Mandati commerciali e Commissioni

14 Sarebbe utile richiamare in vigore la responsabilità del mandatario marittimo, tanto generale che speciale, delle obbligazioni assunte pel mandante. Del resto, tale responsabilità funziona per il commissario, e non è giustificata da verun interesse la irresponsabilità del mandatario per affari marittimi.

V

Contratti di trasporto

15 È non solo necessario ma indispensabile che si introducano delle disposizioni speciali regolanti la responsabilità dei vettori nei trasporti delle persone, a somiglianza di ciò che si è fatto per i trasporti marittimi dei passeggeri. Occorre notare di quanta importanza siano oggidì i trasporti ferroviari e delle tranvie, e i non pochi nè rari casi di contestazioni e di litigi.

16 La prescrizione stabilita dall'articolo 415, sette giorni dopo il ricevimento

della merce, è alquanto breve, regolari invece quelle di cui all'art. 926.

VI

Arruolamento e salari dell'equipaggio

17 In caso di perdita della nave, è giusto e consigliabile che l'equipaggio non perda per intero il salario pattuito, ma che invece gliene venga attribuita una parte, e quindi che la nullità che colpisce l'assicurazione dei salari, di cui nell'art. 607, sia eliminata, secondo le disposizioni nuove che regoleranno il pagamento dei salari in caso di perdita. Tale nullità del resto non pare che possa ritenersi avente un fondamento rigorosamente esatto, e purché circondata dalle maggiori possibili cautele, la disposizione contraria potrebbe apportare non lievi benefici.

VII

Contratto di noleggio

18 È giusto, e più che giusto di indiscutibile opportunità, che, non potendosi evitare la compilazione in parecchi originali, di una polizza di carico, uno soltanto di essi sia soggetto al bollo. Ed in questo senso si sono sempre pronunziate le Camere di Commercio del Regno.

19 È pure opportuno che sieno assolutamente vietate le clausole d'irresponsabilità, specialmente se stampate, che sogliono apporre in termini generici nelle polizze di carico per la navigazione a vapore. Anche su ciò le Camere di Commercio han fatto valere i propri reclami.

VIII

Assicurazione contro i rischi della navigazione

20 Il capoverso dell'art. 624 dispone che se le cose assicurate soffrono durante il tempo dell'assicurazione più sinistri successivi, l'assicurato deve sempre imputare, anche in caso di abbandono, le somme che gli sono state pagate o gli sono dovute per sinistri precedenti. Tale disposizione non pare perfettamente conforme ad equità, e potrebbe quindi modificarsi rendendola corrispondente al principio contenuto nell'art. 669.

21 Le prescrizioni dell'art. 1951 del Codice civile riguardanti il pagamento totale fatto dall'Assicurante dopo 70 giorni dalla perdita o dal deterioramento e senza opposizioni, e certo che sieno applicabili anche alla materia marittima, veruna ragione opponendosi, in dritto e in fatto, a tale applicabilità. Ne pare conveniente che si elimini tale applicabilità.

IX

Avarie — Contribuzioni

22 È utile che il criterio contributivo della nave nell'avaria comune sia calcolato come è altrove, fissando la contribuzione alla totalità di tale valore.

X

Crediti privilegiati

23 Le controstellie è necessario che godano gli stessi privilegi sul nolo, rientrando perfettamente tra i crediti che sono specificati nell'art. 673.

24 Il N. 7 dell'art. 285 Codice di commercio antico, accordava un privilegio per le provviste e le riparazioni fatte alla nave durante il viaggio. Il Codice vigente abolì tale privilegio. La pratica suggerisce che sia ristabilito, onde non rendere necessarie le operazioni che sarebbero necessarie in caso di bisogni urgenti della nave durante il viaggio.

(Continua)

Crediamo opportuno richiamare l'attenzione dei produttori enologici di questa Provincia sul concorso a premi fra le Associazioni vinarie o Cantine sociali.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Nell'intento di favorire le Associazioni che mirano a promuovere la preparazione di vini a tipi costanti,

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono aperti concorsi a premi a favore delle Associazioni vinarie o Cantine sociali, le quali si sieno istituite in data non anteriore al 1° gennaio 1888 e di quelle che si costituiranno dopo pubblicato il presente decreto.

Art. 2. I premi assegnati per detti concorsi sono:

1° Un diploma d'onore con lire 4000,

2° Tre medaglie d'oro con lire 2000

ciascuna,

3° Tre medaglie d'argento con lire 1000

ciascuna.

Per i capi tecnici delle Associazioni vinarie o cantine sociali premiate si assegneranno:

1° Una medaglia di argento con lire 400,

2° Tre medaglie di bronzo con lire 250

ciascuna,

3° Tre medaglie di bronzo con lire 150

ciascuna.

Art 3 Con decreto ministeriale saranno specificate le norme che regolano questo concorso ed il conferimento dei premi Ordiniamo ecc

Dato a Roma, il 20 luglio 1890

UMBERTO

L. MICELI

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'articolo 1 del regio decreto 20 luglio 1890, col quale si bandiscono concorsi a premi tra le Associazioni vinarie, o cantine sociali, nel Regno,

Visto l'articolo 3 dello stesso decreto, in cui è disposto che con decreto ministeriale saranno specificate le norme che regolano i concorsi e il conferimento dei premi,
Decreta

Art 1 Le domande per l'ammissione al concorso (su carta da bollo da lire 1, 20) debbono essere presentate al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 31 dicembre 1892

I concorrenti dovranno corredare queste domande

a) del contratto sociale e dello statuto della Società, la quale per concorrere al premio dovrà essersi costituita in data non anteriore al 1° gennaio 1888 o dopo pubblicato il suddetto regio decreto (20 luglio 1890,

b) del nome e cognome del capo tecnico dell'azienda,

c) di una relazione intorno alla origine dell'Associazione al montare delle spese di prima fondazione, al numero dei soci che la compongono, alla quantità di vini preparati ed alla destinazione dei prodotti venduti,

d) dei bilanci preventivi e dei consuntivi

Art 2 I premi saranno preferibilmente aggiudicati a quelle Associazioni

a) che siano costituite da almeno 4 soci produttori, i quali mettano insieme le loro uve,

b) che siano regolate da un contratto, o statuto, dal quale risulti che il vincolo sociale è obbligatorio almeno per un quinquennio,

Art 3 Le Associazioni vinarie, o cantine sociali che intendono di concorrere, debbono, per lo meno, preparare ogni anno mille ettolitri di vino della stessa qualità per il primo premio e 600 per il secondo e terzo

Art 4 L'aggiudicazione dei premi sarà fatta da una Commissione nominata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, che dovrà pronunciare il suo giudizio entro il 1893.

Art 5 I concorrenti debbono permettere ai delegati del Ministero di visitare gli stabilimenti per i quali aspirano al premio, e debbono fornire ad essi tutte le informazioni di cui possono aver bisogno.

Il presente decreto sarà, a cura dei prefetti

del Regno, inserito nel Bollettino degli atti ufficiali e nei giornali agrari e politici delle rispettive provincie

Roma, addì 4 agosto 1890

Il Ministro L. MICELI

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

Libri, riviste e giornali

pervenuti in Ufficio

Bollettino delle Notizie Commerciali ed Agrarie — Bull. Prodotti agrari e del pane — Bull. ufficiale del Ministero del Tesoro — Conti del Ministero del Tesoro — Bollettino ufficiale delle Gabelle del Ministero delle Finanze — Decreti del Ministero delle Finanze — Bollettino Privative Industriali — Bollettino ufficiale delle Società per azioni — Bollettino mensile degli Istituti di Emissione — Legislazione e statistica doganale e commerciale del Ministero delle Finanze — Bollettino della Camera di Commercio di Parigi, Gergenti, Porto Maurizio, Arezzo — Sedute della Camera di Commercio di Cremona — Giornale della Camera di Commercio di Varese, Ferrara, Bari, Regio Emilia, Umbria, Pisa, Aquila, Modena, Alessandria, Lecce, Bologna, Como, Gazzetta di Venezia Tunisi, Alessandria di Egitto, Buenos-Ayres, Montevideo, Rosario, Santa Fe', S. Francisco di California, New-York, Costantinopoli, Londra (fascicolo) — Giornale Marina e Commercio — Gli Economisti (in fascicolo), L'Economista d'Italia, Gazzetta di Venezia, Credito e Cooperazione (Roma) — Bollettino del Museo Commerciale — Nuova Antologia — Codice di Commercio (in dispense) — Avvisi ai naviganti — Bollettino della Borsa di Palermo — Casse di risparmio — Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi, Società Geografica (volume) — Bollettino dei fallimenti — Sedute Camere di Commercio Milano e Torino — Bollettino del Ministero degli affari esteri — Il Consulente Commerciale — Bollettino Rendiconti Finali — Cassa di Risparmio Salernitana — Rapporti del Consiglio di Amministrazione della Società Ferroviaria Sicula Occidentale (volume) — Adunanza Generale degli Azionisti della

Banca Nazionale (volume) — Relazione sui servizi Postali Napoli — Strade ferrate della Sicilia, Relazione — Registro Iaitalno Modifiche al Regolamento — Relazione della Camera Italiana di Commercio ed Arti di Buenos Aires - Sulle Marche di Fabbrica e di Commercio — La Crise delle Industrie Meccaniche (fascicolo) — Relazione della Camera di Commercio di Bologna sull'opera della Camera nel 1890 (fascicolo) — Della tariffa Doganale sui prodotti chimici (fascicolo) — Proposte e Considerazioni in merito alla revisione della Tariffa Doganale (fascicolo) — Relazione della Camera di Commercio di Roma sul Movimento economico del proprio distretto (volume) — Bulletin International des Douanes (fascicoli) — Atti del Congresso tenuto in Roma delle Camere di Commercio per le convenzioni marittime (fascicolo) — Stanza di compensazione in Firenze Adunanza generale dei Soci (fascicolo) — Circolo del Commercio Napoli Voto al Governo ed alla Camera per la linea Aden Bombai (fascicolo) — Gaetano Bolter I Curatori del fallimento (fascicolo) — Relazione al Consiglio Comunale di Milano in ordine alle crisi operaie (fascicolo) — Bollettino delle Scuole di Commercio e di Nautica in Siracusa (fasc.) — Sulle condizioni della Marina Mercantile Italiana (volume) — Camera di Commercio di Messina Convenzioni marittime e tariffe (fascicolo) — Camera di Commercio di Firenze Denuncia obbligatoria delle Ditte commerciali (fascicolo) — Camera Commercio di Catania Relazione Statistica sulle Industrie ed il Commercio — Calendario Generale del Regno d'Italia pel 1891 (volume) — Movimento del Commercio e della navigazione di Livorno 1890 (volume)

VINCENZO SARACENI, Gerente respons

IL PUBBLICO

Periodico Ideologico d'Amministrazione

Giocchi di Prestigio

Ricreazioni famigliari e Varietà

Torino — L. 2 — VI anno

Tipografia Giuseppe Gervasi Modica